

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXLII.

SEDUTA DI VENERDÌ 7 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	1858	PITZALIS: Integrazione al disposto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, relativo al collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età. (4004).	1866
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1866, 1868, 1869, 1870
Disposizioni concernenti il personale incaricato degli Istituti professionali e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli Istituti e scuole d'arte. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (4219)	1858	CODIGNOLA	1867, 1868
PRESIDENTE	1858, 1860, 1862	RIVERA	1868, 1869
ELKAN, <i>Relatore</i>	1858, 1860, 1861	ROFFI	1868, 1869
ROFFI	1860, 1861	PITZALIS	1869
CODIGNOLA	1860	MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1870
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1860, 1862	Proposte di legge (Rinvio della discussione):	
RUSSO SALVATORE.	1862	RUSSO SALVATORE ed altri: Integrazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi di istituti della istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento dei comuni ad autonomia scolastica. (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato). (2979-B)	1870
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	1870
Autorizzazione alla spesa di lire 2.200.000 per il pagamento delle indennità e il rimborso delle spese di trasporto a favore di personale universitario. (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato). (3255-B)	1862	BARBIERI ed altri: Contributo annuo per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca annessa. (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato). (722-B)	1871
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1862	PRESIDENTE	1871
Statizzazione del Museo civico di Chiusi. (Approvato dalla VI Commissione del Senato). (4185)	1863	MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1871
PRESIDENTE	1863	ROFFI	1871
CAIAZZA, <i>Relatore</i>	1863	Votazione segreta:	
CODIGNOLA	1863	PRESIDENTE	1871

La seduta comincia alle 9,30.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo l'onorevole Savio Emanuela.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti il personale incaricato degli Istituti professionali e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli Istituti e scuole d'arte (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4219).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti il personale incaricato degli Istituti professionali e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli Istituti e scuole d'arte », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ELKAN, *Relatore*. Il disegno di legge oggi al nostro esame ha, come obiettivo fondamentale, quello di sistemare, in modo analogo ai criteri stabiliti dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, il personale incaricato degli Istituti professionali e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli Istituti e scuole d'arte, onde garantire, agli insegnanti ed agli istituti, una più tranquilla continuità di lavoro. Poiché, infatti, gli Istituti professionali, sorti con disposizioni, diciamo particolari, e cresciuti in maniera tumultuosa ed irregolare, oggi correrebbero il rischio di perdere molti di detti insegnanti attratti da più remunerative fonti. Con il disegno di legge in esame si tende a fare in modo che nell'aprile di ogni anno i consigli di amministrazione stabiliscano i criteri e i requisiti per il conferimento degli incarichi di insegnamento per l'anno successivo, sulla base dei quali saranno poi compilate le graduatorie degli incarichi, dandosi la precedenza assoluta agli abilitati all'insegnamento e successivamente, per il conferimento dell'incarico triennale, ai professori, e agli insegnanti tecnico-pratici a tempo indeterminato.

A questo punto, però, sorge una preoccupazione: cioè che un notevole numero di insegnanti tecnico-pratici sono stati assunti per l'insegnamento pur senza averne la relativa abilitazione. Ora, anche per questi insegnanti, che si sono dimostrati, in materia particolare di insegnamento, più che idonei, anche per

questi insegnanti tecnico-pratici il disegno di legge in esame ha previsto la possibilità di una assunzione a tempo indeterminato.

C'è motivo di perplessità perché questi insegnanti finirebbero per essere equiparati a quelli che hanno, invece, titoli di studio. Ma in tutte le trasformazioni conseguenti alla necessità di seguire e regolamentare quello che è lo sviluppo improvviso e tumultuoso di un determinato ramo di attività si è sempre adottato il criterio di regolare la situazione con norme transitorie; ed in questo caso ciò è tanto più necessario in quanto - altrimenti - finiremmo per perdere degli insegnanti non sostituibili nel modo più assoluto.

Alcuni articoli configurano in modo veramente interessante se pure in forma transitoria (perché attendiamo la legge generale degli Istituti professionali) le attribuzioni dei consigli di amministrazione e di gestione degli istituti che sono tenuti all'attuazione di queste norme, e dei provveditori ai quali è affidata la responsabilità di fare le nomine ad incarichi triennali. Il fatto stesso che siano chiamati in causa i provveditori per tale conferimento è giustificato dalle obiezioni che oppongono la Corte dei conti e gli uffici del tesoro a riconoscere incarichi che non siano determinati da un decreto emanato dal provveditore agli studi. Questo nulla toglie - però - all'autonomia di questi istituti, perché il provveditore agli studi emanerà questi decreti di incarico a favore di quegli insegnanti che saranno già stati esaminati nella graduatoria dal consiglio di amministrazione e dal preside dell'istituto, delegato ad attuare quelle che sono le disposizioni del consiglio di amministrazione.

Tutto questo non viene a ledere in alcun modo quanto già in atto in applicazione della legge n. 831; anzi ne allarga la portata a favore degli insegnanti di questi istituti che occupano ormai un settore di notevole importanza per l'istruzione in Italia e in questi ultimi 10 anni si sono affermati in modo tale da meritare la nostra più attenta considerazione.

Non voglio dilungarmi oltre e concludo invitando gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dal Senato, facendo soltanto una proposta di emendamento nelle norme transitorie, proposta che vorrei illustrare - in modo da puntualizzarla meglio - in sede di esame dell'articolo pertinente.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1962

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli. Ne do lettura, avvertendo che non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Gli incarichi d'insegnamento negli Istituti professionali istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, sono conferiti secondo l'ordine di apposite graduatorie formate dal preside e approvate dal Consiglio di amministrazione.

A tal fine, con deliberazione motivata, da adottarsi entro il mese di aprile di ogni anno, il Consiglio di amministrazione determina, in rapporto alle specifiche esigenze dei singoli insegnamenti, i titoli e i requisiti riconosciuti idonei ad attestare il possesso da parte degli aspiranti della necessaria capacità culturale, didattica e professionale e stabilisce, altresì, i criteri in base ai quali saranno formate le graduatorie.

La deliberazione contenente l'indicazione degli insegnamenti impartiti nell'Istituto e gli altri elementi di cui al precedente comma è pubblicata nell'albo dell'Istituto stesso.

Nelle graduatorie di cui al primo comma, coloro i quali sono in possesso di titolo di abilitazione, che il Consiglio di amministrazione riconosca corrispondente o affine all'insegnamento richiesto, sono collocati in posizione di precedenza assoluta.

Le graduatorie sono anch'esse pubblicate nell'albo dell'Istituto e comunicate al Provveditorato agli studi.

I ricorsi contro le graduatorie devono essere presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione delle medesime al Provveditore agli studi, il quale decide definitivamente sentita la Commissione di cui all'articolo 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

Nel caso di nomine da conferirsi agli insegnanti di cui al precedente quarto comma, il Consiglio di amministrazione, ricevuta da parte degli interessati l'accettazione dell'offerta di nomina, ne fa immediata designazione al Provveditore agli studi, il quale emana i provvedimenti di nomina ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5, terzo comma, 6, 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Gli incarichi annuali e le supplenze temporanee sono conferiti dal Consiglio di amministrazione con le modalità di cui al primo comma.

(È approvato).

ART. 2.

Per il conferimento della nomina a tempo indeterminato degli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo, per gli effetti previsti all'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, saranno redatte nei modi e con i criteri di massima indicati nel precedente articolo, apposite graduatorie tra gli aspiranti, che abbiano titolo per partecipare, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai concorsi negli Istituti tecnici.

(È approvato).

ART. 3.

Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione, il Ministero della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio di amministrazione, può consentire la assunzione di personale esperto per periodi determinati di tempo, che non eccedano la durata dell'anno scolastico.

(È approvato).

ART. 4.

Gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli istituti e scuole d'arte sono nominati a tempo indeterminato. La stessa nomina conseguono gli insegnanti di arte applicata non di ruolo che si trovino in servizio in seguito ad assunzione disposta a norma dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1962 o che siano stati assunti precedentemente.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 5.

Per le nomine di incarico negli istituti professionali con decorrenza dall'anno scolastico 1962-63, restano ferme le disposizioni impartite con l'ordinanza ministeriale 30 aprile 1962.

(È approvato).

ART. 6.

Il personale insegnante tecnico-pratico incaricato all'atto della pubblicazione della presente legge, anche se sprovvisto del titolo di studio anzidetto, ma che abbia prestato negli Istituti professionali almeno un triennio di ininterrotto servizio e che nella attività svolta abbia dimostrato competenza e perizia può conseguire, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione, soggetta all'approvazione del Provveditore agli studi, la

nomina a tempo indeterminato di cui all'articolo 2 della presente legge.

ELKAN, *Relatore*. L'articolo 6 prevede che il personale insegnante tecnico-pratico incaricato all'atto della pubblicazione della presente legge, anche se sprovvisto del titolo di studio previsto, ma che abbia prestato negli Istituti professionali almeno un triennio di ininterrotto servizio dimostrando perizia e competenza, può conseguire, con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione naturalmente soggetta all'approvazione da parte del provveditore agli studi, la nomina a tempo indeterminato come previsto all'articolo 2 del disegno di legge oggi all'ordine del giorno.

È scontato che si è preferita usare una formula, diciamo liberale, per tale personale insegnante anche in considerazione del fatto che per tale categoria non è stato mai bandito un concorso per il passaggio in ruolo. Sarebbe, pertanto, opportuno modificare l'articolo 6 in questo senso: « gli insegnanti di materie tecniche, in possesso di laurea o diploma di scuola secondaria superiore (e quindi non sprovvisti totalmente di titolo di studio), nonché gli insegnanti tecnico-pratici, anche se sprovvisti di titolo di studio » lasciando la rimanente parte invariata.

Prego gli onorevoli commissari di voler considerare l'inserimento di questo comma da me suggerito e riferito agli insegnanti di materie tecniche come inteso a non defraudare di un diritto acquisito questi insegnanti e soprattutto per mantenere nella scuola un personale specializzato, che sino ad oggi ha sempre risposto, con piena fiducia ed abnegazione e si è prodigato in maniera veramente encomiabile nell'insegnamento di tali materie.

PRESIDENTE. Forse quella suggerita dal relatore onorevole Elkan non è la migliore dizione e ritengo che usando invece le parole: « gli insegnanti tecnico-pratici, anche se sprovvisti di titolo di studio, incaricati all'atto della pubblicazione della presente legge e che abbiano prestato, negli Istituti professionali, almeno un triennio... » e poi continuare con quanto precedentemente stabilito.

ELKAN, *Relatore*. Occorrerebbe allora aggiungere a quanto suggerito dall'onorevole Presidente le altre parole: « e che abbiano conseguito la qualifica di ottimo ».

ROFFI. Nel provvedimento in esame non si fa alcun riferimento alla qualifica di ottimo o meno.

ELKAN, *Relatore*. Mi sono richiamato alla qualifica in quanto, se ben ricordo, essa è prevista nella legge n. 831.

PRESIDENTE. In definitiva il relatore propone il seguente testo sostitutivo dell'articolo 6:

« Gli insegnanti di materie teoriche, in possesso di laurea o diploma di scuola secondaria superiore, nonché gli insegnanti tecnico-pratici, anche se sprovvisti di titolo di studio, incaricati all'atto della pubblicazione della presente legge e che abbiano prestato negli Istituti professionali almeno un triennio di ininterrotto servizio possono conseguire, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione soggetta all'approvazione del Provveditore agli studi, la nomina a tempo indeterminato e con le stesse caratteristiche di quanto previsto dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, per gli insegnanti tecnico-pratici ».

CODIGNOLA. Vorrei far osservare all'onorevole Elkan che si apre in questo modo il problema degli insegnanti degli avviamenti provvisti di titolo di studio che si vedrebbero precluso l'accesso all'insegnamento, in questo tipo di istituti, dalla conferma con precedenza assoluta degli incaricati. Mi domando se l'approvazione di un articolo simile sia o no opportuna.

Non dico, naturalmente, di sacrificare quelli che già prestano servizio, ma penso che le precedenze nelle assegnazioni delle nomine dovrebbero essere stabilite in base ai titoli. Abbiamo attualmente del personale fornito di titolo di studio superiore, che è costretto a prestar servizio nelle scuole di avviamento.

ELKAN, *Relatore*. L'osservazione dell'onorevole Codignola è valida per gli insegnanti tecnico-pratici, ma non per gli insegnanti di materie teoriche che non provengono certo dalle scuole di avviamento.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il disegno di legge oggi all'ordine del giorno, a mio avviso, non rappresenta altro che una applicazione ed anzi, direi, una necessaria applicazione ed un chiarimento integrativo di una legge già esistente: cioè la legge 28 luglio 1961, n. 831. Con il nuovo provvedimento si provvede ad una specie di inquadramento per gli insegnanti tecnico-pratici. L'onorevole Elkan, relatore, propone che detti insegnanti vengano inquadrati sotto una nuova veste. Mi sia consentito intanto affermare che sarebbe quanto mai opportuno precisare che cosa si vuole intendere con insegnanti tecnico-pratici. Evidentemente si vuol fare riferimento a materie tecniche che sono insegnate teoricamente, anziché applicate praticamente ed allora ritengo che l'insegnante tecnico non possa differen-

ziarsi molto dall'insegnante teorico di materie culturali. Ne consegue che l'insegnante teorico di elettricità non si differenzia molto dall'insegnante di fisica e per gradi si arriva alla non differenziazione con gli insegnanti di materie culturali. Ed allora che si suggeriscano delle modifiche che poi potrebbero essere interpretate da altri come possibile via per avanzare nuove richieste non mi sembra rappresenti una felice soluzione. Il disegno di legge originale aveva fini forse fin troppo modesti: chiarire cioè, in qual modo si debba applicare quanto stabilito dalla legge n. 831 negli Istituti professionali per giungere, successivamente, ad una sanatoria nei confronti di coloro che, non certo per loro incuria, non hanno ancora ottenuto l'inquadramento nei ruoli.

Prego pertanto l'onorevole Elkan di riflettere su quanto da me sottolineato e, qualora egli ritenga di insistere, chiedo alla Commissione di rinviare il passaggio agli articoli ad una delle prossime sedute, poiché ritengo che le innovazioni proposte siano superiori al preventivato per un disegno di legge che aveva, in origine, fini molto circoscritti e modesti.

ELKAN, *Relatore*. Capisco la reazione dell'onorevole Sottosegretario Magri e le ragioni di turbamento che potrebbero derivare dall'inserimento, nella legge, degli insegnanti teorici di materie tecniche. Però mi sia consentito rammentare agli onorevoli commissari che per questi insegnanti di materie tecniche non sono stati mai banditi specifici concorsi, per cui essi non possono godere dei benefici previsti dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, cioè il conseguimento della idoneità o dei sette decimi per avere superato brillantemente le prove di esame.

Essi non hanno potuto partecipare, non essendo mai stato bandito, ad alcun concorso; per cui da dieci ed anche più anni, insegnano in stato, rispetto ai colleghi già qualificati, di assoluta precarietà. Ed ora, proprio nel momento in cui si tende a chiarire la posizione non troppo felice di molti altri, proprio essi, che sino ad oggi si possono considerare come i danneggiati, debbono ancora una volta restar fuori, in quanto, facendosi nel provvedimento in esame riferimento specifico ai titoli, essi non possono vantarne e non per loro incuria. Per cui ne consegue che, ammessi a tempo indeterminato come insegnanti tecnico-pratici, dovrebbero ora cedere il posto ai vincitori di eventuali concorsi, che saranno indubbiamente banditi dalla direzione dell'istruzione tecnica, oppure

partecipare ai detti concorsi onde mantenere quel posto al quale, invece, avrebbero tutto il diritto di restare.

Il turbamento, allora, dovrebbe essere circoscritto solo a questa situazione da me sottolineata: perché l'insegnante tecnico-pratico non esiste, essendo da considerarsi un fatto a se stante.

Se poi vogliamo considerare che detti insegnanti sono quotidianamente invitati, suggeriti, direi quasi, dalla possibilità di passare alle industrie dove, sicuramente, beneficerebbero di situazioni finanziarie migliori, si precisa, allora, la necessità assoluta di fare qualcosa per arrestare un processo di dissanguamento della nostra scuola professionale che sicuramente si verificherebbe.

Per questo io, pur essendo disposto a rinunciare all'emendamento, vorrei invitare l'onorevole rappresentante del Governo a meditare su quanto ho esposto, per vedere se non sia possibile invece mantenere l'emendamento stesso che mi sembra essenziale per la continuità di questi istituti.

ROFFI. Vorrei associarmi alle considerazioni fatte dall'onorevole Elkan e che mi sembrano giustissime.

Soltanto si potrebbe fare una precisazione — per evitare le possibili confusioni cui accennava il rappresentante del Governo — sulle materie teoriche annesse alle materie tecniche. Bisognerebbe, insomma, trovare una formula che caratterizzasse bene che si tratta di concedere lo stesso trattamento a due insegnanti, di cui uno di tecnica pratica e l'altro di teoria, ma della stessa materia. Perché mentre il Sottosegretario vede una sperequazione rispetto agli insegnanti di materie culturali, assai più pericolosa sarebbe una sperequazione di posizione fra l'insegnante di teoria e quello di tecnica pratica della stessa materia.

Quindi mi pare che le perplessità per l'estensione possano essere superate anche perché se possono valere le considerazioni del Sottosegretario per quanto riguarda gli insegnanti di materie culturali, bisogna rilevare che questi ultimi hanno sempre la possibilità di partecipare a concorsi per altri ordini di scuole, mentre gli insegnanti di materie tecniche sono strettamente legati agli Istituti professionali e neppure è stata loro data la possibilità di fare concorsi e conseguire titoli, in base ai quali ottenere i vantaggi della legge n. 831.

Non avendo altra possibilità — almeno per il momento — di ovviare a questa sperequazione fra insegnanti teorici e tecnico-pra-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1962

tici della stessa materia e tenuto conto d'altra parte della transitorietà della norma, mi pare che si possa accogliere l'emendamento Elkan.

RUSSO SALVATORE. Non si potrebbe estendere a questi insegnanti di materie teoriche la disposizione della legge n. 831 relativa all'incarico triennale se non sono di ruolo?

MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Queste facilitazioni sono estese automaticamente. Le difficoltà che si riscontrano sono — in fondo — relative a tutti gli insegnanti degli Istituti professionali. È noto che attualmente le cariche in questi istituti sono conferite dal consiglio di amministrazione, ma la Corte dei conti non intende riconoscere queste deliberazioni. Per questo nella legge si fanno intervenire i provveditori agli studi; per questo si dispone che le nomine debbano essere da essi convalidate; ma non c'è dubbio che gli insegnanti di materie teoriche, come quelli di materie culturali, hanno tutti i diritti previsti dalla legge n. 831.

Vorrei aggiungere che accolgo volentieri il cortese invito a meditare fattomi dal Relatore. Ecco perché vorrei pregare l'onorevole Presidente di concedere un breve rinvio della discussione. Dovrei infatti accertare quali potrebbero essere i riflessi conseguenti all'accettazione di questo emendamento, per esempio, nei confronti degli Istituti tecnici industriali, ove vi sono materie teoriche, nei cui confronti non so come potrebbe incidere una norma di questo genere, se fosse approvata.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Sottosegretario mi pare opportuna, e penso che non si possa non accedere alla sua richiesta.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere allora stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla spesa di Lire 2.200.000 per il pagamento delle indennità e il rimborso delle spese di trasporto a favore di personale universitario. (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3255-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3255-B, concernente l'autorizzazione alla spesa di lire 2.200.000 per il pagamento delle indennità e

il rimborso delle spese di trasporto a favore di personale universitario.

Il disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 24 gennaio 1962, è stato modificato dalla VI Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 24 ottobre 1962, e torna alla nostra Commissione per la discussione ed eventuale approvazione delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Nell'assenza del Relatore designato, onorevole Limoni, il quale mi ha tuttavia fatto sapere di essere favorevole all'approvazione della modifica apportata dal Senato, riferisco io stesso, proponendo di accettare senz'altro l'emendamento apportato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale, e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli. L'articolo 1 non ha subito modificazioni da parte del Senato e quindi non deve essere più esaminato. Per l'articolo 2, la nostra Commissione, nella sua seduta del 24 gennaio 1962, approvò la seguente formulazione:

« All'onere di cui al precedente articolo si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Senato ha approvato invece il seguente testo, che in sostanza modifica il numero del capitolo dello stato di previsione della spesa e l'esercizio finanziario:

« All'onere di cui al precedente articolo si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Governo e Relatore sono favorevoli alla variazione.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Statizzazione del Museo civico di Chiusi. (Approvato dalla VI Commissione permanente dal Senato) (4185).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4185, concernente la statizzazione del Museo civico di Chiusi, già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Comunico che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio e partecipazioni statali) hanno espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

Prego l'onorevole Cajazza di voler riferire sul disegno di legge.

CAIAZZA, *Relatore*. Col disegno di legge oggi all'ordine del giorno s'intende sanzionare una convenzione stipulata dai ministeri delle finanze e della pubblica istruzione col comune di Chiusi per il passaggio allo Stato ed in sua proprietà dell'immobile e del materiale contenuto nel Museo civico di Chiusi.

Ritengo superfluo sottolineare l'importanza che Chiusi ha avuto nella storia del nostro Paese. Il Comune di Chiusi ha potuto creare il Museo attraverso l'iniziativa privata, prima, e dopo col proprio intervento in un fervore di ricerche, talvolta eseguite forse con non troppo acuto criterio scientifico, ma che comunque hanno portato alla acquisizione di un notevole patrimonio artistico e culturale, che è andato crescendo sempre più dal 1870 sino ai nostri giorni.

Successivamente si è passati ad un criterio di ricerca più organizzato ed il Museo si è arricchito ulteriormente. Ora, con il provvedimento in esame, si tende non solo a conservare un patrimonio artistico di notevole valore, ma a valorizzarlo e svilupparlo. Di qui la necessità dell'intervento diretto dello Stato, per assicurare il quale, sono intercorse a suo tempo lunghe trattative tra i Ministeri interessati ed il comune di Chiusi. Già in data 10 gennaio 1952 la Commissione archeologica aveva espresso parere favorevole al passaggio del Museo in proprietà dello Stato. In conseguenza il comune di Chiusi deliberò in tal senso. Naturalmente la delibera non avvenne *tout court*, ma tenne presente la necessità di stipulare una convenzione che fissasse in ogni minimo particolare le modalità del trasferimento. Tale convenzione fu stipulata e oggi è al nostro esame per l'approvazione.

Il comune di Chiusi tenne a fissare che il patrimonio artistico del Museo doveva rima-

nere *in loco* e che non dovesse essere mai trasferito altrove, altro che per casi eccezionali come mostre, restauri, ecc., e precisò che, per due volte l'anno, la popolazione di Chiusi beneficiasse della visita gratuita al Museo.

Con la convenzione stipulata, il Ministero della pubblica istruzione si assume l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e provvede alla sistemazione del personale, costituito da un solo custode.

Le Commissioni competenti per il parere hanno già espresso parere favorevole; mi auguro che la nostra Commissione lo condivida.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CODIGNOLA. Mi sia consentito affermare che ho ascoltato con piacere quanto riferito dal relatore, soprattutto perché si tratta di una iniziativa che il nostro Gruppo appoggiò a suo tempo ed alla quale ora si dà corso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È approvata la convenzione stipulata dai Ministeri delle finanze e della pubblica istruzione con il comune di Chiusi, in data 7 aprile 1961, relativa al passaggio in proprietà dello Stato delle collezioni archeologiche del locale Museo civico e alla cessione allo Stato, in uso gratuito e perpetuo, dell'immobile ove le collezioni stesse sono conservate.

(È approvato).

ART. 2.

Il custode del Museo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge viene inquadrato nei ruoli del personale del Ministero della pubblica istruzione — Amministrazione delle antichità e belle arti — con la qualifica di « custode » (coefficiente 153).

L'inquadramento è subordinato all'accertamento del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti generici richiesti per la nomina in ruolo statale: cittadinanza italiana, idoneità fisica, buona condotta.

(È approvato).

Pongo in votazione la convenzione allegata.

ALLEGATO
Rep. N. 1181

CONVENZIONE PER IL PASSAGGIO ALLO STATO DEL MUSEO CIVICO DI CHIUSI, TRA IL COMUNE DI CHIUSI E L'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE (DEMANIO DELLO STATO) E PER ESSA L'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno sette del mese di aprile in una sala dell'Intendenza di finanza di Siena, dinanzi a me dottor Munafò Antonio, consigliere di 1^a classe funzionario rogante, delegato a ricevere i contratti in forma pubblica amministrativa dell'Amministrazione delle finanze (Demanio dello Stato) con provvedimenti numero 1150/Gab. del 14 maggio 1957 dell'Intendenza di finanza di Siena, ed alla presenza dei signori: dottor Giovanni Battista, nato ad Avellino il 20 settembre 1923 e dottor Carlo Alfonsi, nato a Roma il 23 dicembre 1925, residenti a Siena, testimoni aventi i requisiti di legge, sono comparsi:

1^o) il signor Rosati Ilario, nato a Chiusi il 15 settembre 1930 ed ivi residente, nella sua qualità di Sindaco di Chiusi;

2^o) il professor Giacomo Caputo, nato a Palma Montechiaro (Agrigento) e residente in Firenze, Soprintendente alle Antichità della Etruria, in rappresentanza dell'Amministrazione della pubblica istruzione, Direzione generale delle antichità e belle arti, come da lettera di delegazione del Ministero della pubblica istruzione del 6 dicembre 1960, n. 113332 U, che sotto la lettera A) viene allegata al presente atto;

3^o) il dottor Pier Giovanni Moscardi, nato a Pistoia il 24 giugno 1909 e residente a Siena, in rappresentanza dell'Amministrazione delle finanze (Direzione generale del Demanio), giusta disposizione Ministeriale del 2 novembre 1960 n. 105.664 che sotto la lettera B) viene allegata al presente atto, persone della cui identità e capacità sono certo, per quanto riguarda la terza, e mi fanno fede i testimoni fidefacenti per quanto riguarda le prime due, le quali mi chiedono di far constare mediante il presente atto pubblico in forma amministrativa quanto segue:

che con deliberazione del 14 dicembre 1952, n. 78, che in copia autentica viene allegata al presente atto sotto la lettera C) il Consiglio comunale di Chiusi, vista la lettera del 10 gennaio 1952 con la quale la Commissione archeologica dava parere favorevole al passaggio allo Stato del Museo civico di Chiusi, deliberava di «approvare la statizzazione del Civico Museo di Chiusi, demandando alla Giunta la facoltà di precisare le condizioni del passaggio sulla base di quelle esposte nella deliberazione»;

che il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, con pareri del 18 maggio 1953 e del 5 settembre 1958, che sotto la lettera D) vengono allegate al presente atto, si è pronunciato favorevolmente alla proposta;

che l'Amministrazione della pubblica istruzione, quella delle finanze (Demanio) e quella del tesoro, attraverso successive trattative, hanno accettato le condizioni proposte dalla Giunta comunale di Chiusi;

tutto ciò premesso, i predetti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1.

La parte narrativa che precede fa parte integrante del presente atto.

ART. 2.

Il Comune di Chiusi cede in uso gratuito e perpetuo all'Amministrazione delle finanze (Demanio dello Stato) e per essa all'Amministrazione della pubblica istruzione, l'immobile nei cui locali è sistemato il Museo civico di Chiusi rappresentato al catasto urbano di Chiusi alla partita n. 1266-F. 49, n. 238, ivi compresi gli ambienti necessari per la direzione ed

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1962

i locali di servizio del custode del Museo, nonché le Tombe Etrusche denominate « Tomba della Scimmia » e « Tomba del Pozzo » rappresentati al Catasto terreni del Comune di Chiusi alla partita n. 204 Foglio n. 37, particella n. 88, locali e tombe descritte nei certificati dell'Ufficio imposte dirette di Sarteano e nelle piante allegate alla presente convenzione sotto la lettera E).

ART. 3.

Il Comune di Chiusi consegna in proprietà all'Amministrazione delle finanze (Demanio dello Stato) e per esse al Ministero della pubblica istruzione tutte le cose di qualunque natura (storica, artistica, archeologica, paleontologica, eccetera) e valore esistenti nel Museo e nelle Tombe Etrusche descritte nell'inventario che è stato compilato in triplice esemplare di cui uno viene allegato al presente atto.

ART. 4.

Il Museo porterà il nome di « Museo nazionale etrusco di Chiusi ».

ART. 5.

Tutte le cose di qualunque natura e valore esistenti nel Museo o che vi perverranno in seguito a qualsiasi titolo non dovranno mai, per nessun motivo, essere rimosse dal Comune di Chiusi e dall'edificio nel quale sono oggi contenute o da quell'altro che eventualmente potesse essere destinato a contenerle, salvo temporanei trasferimenti per ragioni di eccezionale urgenza o di interesse artistico, come ad esempio, per mostre di carattere nazionale ed internazionale, e restauri di impossibile attuazione a Chiusi; in tali casi verrà dato preventivo avviso al Comune di Chiusi.

Qualora però le raccolte vengano trasferite in altra sede, sempre tuttavia nella stessa città di Chiusi, l'edificio ove attualmente sono conservate, tornerà in libera disponibilità del Comune di Chiusi.

ART. 6.

Tutte le cose ed oggetti di carattere artistico, archeologico, paleontologico, eccetera che saranno rinvenuti nella zona di Chiusi, sia in conseguenza di scavi, sia di scoperta casuale e non suscettibili di proprietà privata, saranno assegnati e sistemati nel Museo nazionale etrusco di Chiusi divenendo dotazione del medesimo.

ART. 7.

Il Ministero della pubblica istruzione assume l'amministrazione del Museo civico di Chiusi, e perciò prende a suo carico esclusivo sia le spese del trasferimento, quanto quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli oggetti esistenti nei medesimi, obbligandosi a provvedere a sue spese, con personale governativo, alle esigenze di servizi di direzione e di custodia del Museo.

ART. 8.

La Commissione archeologica del Museo verrà conservata con funzioni consultive.

ART. 9.

La popolazione di Chiusi avrà ingresso libero al Museo ed alle Tombe in due giorni di ciascun anno solare che saranno stabiliti di comune accordo tra l'Amministrazione del Comune e quella della pubblica istruzione.

ART. 10.

Il custode del Museo in servizio al momento in cui la prescritta convenzione diverrà esecutiva sarà inquadrato nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle antichità e belle arti con la qualifica di « custode » (coefficiente 153).

ART. 11.

La presente convenzione, mentre ha fin da questo momento, valore impegnativo per il Comune, non avrà valore per lo Stato se non dopo intervenuta l'approvazione in conformità delle leggi dello Stato.

La consegna dei locali, delle collezioni e di quanto altro è specificato nell'inventario allegato al presente atto, sarà fatta all'incaricato del Ministero della pubblica istruzione con l'intervento di un funzionario designato dalla competente Intendenza di finanza, non appena la convenzione sarà approvata nei modi di legge.

ART. 12.

Il presente contratto, perché stipulato nell'interesse dello Stato, sarà registrato gratuitamente.

Letto il presente atto con gli allegati da me delegato ai contratti a chiara ed intellegibile voce alle costituite parti in presenza dei testimoni, esso sempre alla presenza dei testimoni, hanno dichiarato di trovarlo conforme alle loro volontà e lo hanno con i testimoni e meco stesso sottoscritto e firmato a margine degli altri fogli non contenenti la sottoscrizione finale.

L'atto scritto di mio pugno consta di n. 2 fogli di carta da bollo da lire 200 — delle quali occupa pagine 6 e otto righe della settima, e n. 5 allegati, oltre l'inventario degli oggetti appartenenti al Museo di Chiusi.

F.to: Ilario ROSATI

F.to: Giacomo CAPUTO

F.to: Pier Giovanni MOSCARDI

F.to: Carlo ALFONSI — *Teste*

F.to: Giovanni BATTISTA — *Teste*

Il Segretario delegato ai contratti

F.to: Antonino MUNAFÒ

(È approvata).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Pitzalis: Integrazione al disposto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, relativo al collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età (4004).

PRESIDENTE, *Relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 4004 d'iniziativa del deputato Pitzalis e concernente l'integrazione al disposto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, relativo al collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i li-

miti di età, e della quale sono io stesso relatore.

Con il provvedimento in esame non si vuole spostare i limiti stabiliti per il collocamento a riposo dei professori universitari, ma si tiene conto della loro particolare posizione, per cui gli stessi a 70 anni conservano, con il collocamento fuori ruolo, integro il trattamento economico e conservano integra la capacità di assumere cariche e dignità accademiche: possono essere, infatti, nominati presidi e persino rettori, partecipano alle sedute di Facoltà ed oggi esiste anche un certo numero di professori che svolge attività accademica nell'ambito delle università.

Il proponente sostiene che se il professore fuori ruolo è retribuito sino al raggiungimento del 75° anno di età costituisce un onere per lo Stato, senza alcun contraccambio. Ora, se qualche professore, pur non essen-

do più titolare della cattedra, intende affiancare l'opera della persona che gli è subentrata, perché vietarlo? Ciò potrebbe risultare particolarmente utile per quelle Università, più affollate da popolazione studentesca, che in questo momento stanno cercando di raddoppiare le loro cattedre. Potrebbe risultare utile avere, a fianco del titolare, un professore non più di ruolo, ma riconosciuto ai fini della validità degli esami, ad esempio; gli studenti avrebbero la possibilità di scegliere fra il corso del professore di ruolo e il corso del professore non di ruolo, per un periodo di cinque anni.

Personalmente ritengo che sarebbe molto utile affiancare un professore di riconosciuti meriti e capacità — e su ciò non vi possono essere dubbi — al nuovo titolare della cattedra. Gli studenti, ripeto, potranno seguire il ciclo di lezioni che terrà l'uno o l'altro; se poi il professore non più di ruolo fosse anche libero docente, potrebbe svolgere un corso ufficiale della sua materia, appunto come libero docente, che potrebbe essere seguito dagli studenti secondo le norme fissate dalla legge Casati.

Questo non è più in uso oggi. Ora, si potrebbe consentire a questi professori di continuare l'insegnamento, se lo chiedono, e dar loro una cattedra affiancata a quella del professore di ruolo. Aumenteremmo il numero dei professori senza andare incontro ad alcuna spesa; dando nello stesso tempo alla scuola il peso dell'esperienza notevole di questi professori fuori ruolo.

Crede che in tal modo si verrebbero a guadagnare dagli 80 ai 100 posti fuori ruolo in cattedre affiancate a quelle fondamentali; e trattandosi — per la maggior parte — di professori di grandi Università, che sono le più frequentate, il provvedimento avrebbe il risultato di affrettare lo sdoppiamento delle cattedre per quelle che hanno un affollamento eccessivo.

Come Relatore esprimo quindi parere favorevole, dato anche che il provvedimento non comporta oneri finanziari.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CODIGNOLA. Debbo dire che non condividiamo il parere espresso dal Relatore in merito a questa proposta di legge, proposta di legge che a noi francamente appare preoccupante nei confronti, non tanto dei giovani docenti universitari, quanto — direi — del costume universitario in generale.

Noi, qui, abbiamo ripetutamente discusso sulla necessità di ridurre considerevolmente il numero degli allievi per ogni cattedra; e

giungeremo addirittura ad una deliberazione legislativa in cui stabilimmo determinati limiti al di sopra dei quali fosse obbligatoria la richiesta di sdoppiamento delle cattedre.

Sappiamo che con questa norma andiamo ad urtare contro un costume universitario di difficile rottura, il quale praticamente determina un sovraffollamento nelle cattedre a tutto svantaggio dell'insegnamento e dei giovani. E sappiamo anche che in seguito all'entrata in vigore della norma di legge pochissimi professori universitari (a Roma mi pare siano stati due in tutto) hanno chiesto lo sdoppiamento conseguente al troppo elevato numero di allievi nella loro cattedra.

Si è già avuto occasione di discutere, sia qui sia in altre sedi (e mi pare anche in sede di Commissione d'indagine), sul come obbligare l'organizzazione universitaria a non avvalersi dell'autonomia per coprire chiarissime trame d'interessi, particolarmente gravi nel settore della medicina. La decisione dei clinici di respingere praticamente questo primo tentativo di ridurre il numero degli studenti per ogni cattedra dimostra la gravità della situazione universitaria, e mi pare richieda dal potere legislativo una assoluta fermezza. A questo riguardo già a suo tempo richiesi di iniziare la discussione per introdurre un meccanismo automatico, per cui non debbano essere le facoltà a richiedere lo sdoppiamento, ma questo sia senz'altro attuato al momento in cui si raggiunge un determinato *quorum* di studenti. Certo l'autonomia dell'Università potrebbe anche in questo caso bloccare tutto, non dando luogo al bando dei concorsi per le cattedre di sdoppiamento; ma anche contro questo tentativo di insabbiamento si potrebbe reagire in via legislativa affermando il principio che qualora il concorso non abbia luogo entro un anno l'Università non possa richiedere nuove cattedre finché non avrà messo a concorso quella di sdoppiamento.

Crede che si potrebbe così mettere a posto una situazione che diventa scandalosa. Ma il provvedimento sottoposto al nostro esame viene di fatto a favorire questa situazione per cui noi diamo una possibilità di sdoppiamento ma con una contropartita; cioè diciamo che il professore ordinario, il quale a 70 anni viene collocato fuori ruolo, può ancora insegnare per altri cinque anni in posizione di fuori ruolo purché determini lo sdoppiamento.

Secondo me, questa è una richiesta assurda. Anzitutto non possiamo in coscienza favorire la presenza nell'università di un profes-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1962

sore ultrasettantenne con obbligo di insegnamento. È vero — come ci ha detto l'onorevole Presidente — che se il professore non si sente di proseguire l'insegnamento può rinunciare a questo diritto; è vero che dal punto di vista economico il problema non esiste perché il professore continua a percepire lo stipendio intero come fuori ruolo; ma la realtà è che noi otteniamo lo sdoppiamento pagandolo con una proroga fino ai 75 anni dell'insegnamento da parte del vecchio titolare, quando è evidente che questo insegnamento non può essere efficiente, salvo casi eccezionali.

Non è facile che un professore universitario possa fare il suo dovere (nel modo in cui deve farlo e non come lo fa oggi) per intero a 75 anni, specialmente se negli anni venturi l'orario dei docenti sarà reso più rigoroso.

In secondo luogo mi pare che questa leggina, se approvata, verrebbe ad incidere su concetti che sono ogni giorno in discussione; e pur avendo la massima autonomia a deliberare, non credo che la nostra Commissione possa, in senso stretto, non sapere quanto si sta preparando, per esempio, in sede di Commissione d'indagine. Cerchiamo almeno di evitare che una leggina come questa crei delle situazioni di fatto che in seguito dovranno essere capovolte e, soprattutto, e che sia accolto legislativamente un principio, del tutto inaccettabile a mio giudizio, che per ottenere lo sdoppiamento occorra prolungare l'insegnamento dei vecchi titolari!

PRESIDENTE. Si consegue, però, lo scopo dello sdoppiamento.

CODIGNOLA. Per me resta sempre la preoccupazione che non si sia ancora riusciti a risolvere con le attuali leggi il problema dello sdoppiamento delle cattedre, che, con la popolazione studentesca enormemente aumentata rispetto al passato, è condizione essenziale per il buon funzionamento delle Università. Considerato, poi, che il provvedimento oggi al nostro esame avrà non poca ripercussione nel mondo universitario, sarà meglio esaminarlo più profondamente e dettagliatamente e se gli onorevoli colleghi sono d'accordo, rinviarne l'approvazione ad una prossima seduta.

RIVERA. Per quella conoscenza che io ho del mondo universitario, trovo che l'esposizione dell'onorevole Codignola presenta molte ragioni idealistiche, ma sfugge completamente alla situazione attuale delle nostre università ove mancano un buon numero di insigni maestri. Ora, considerato che siamo

carenti di professori di valore, perché dovremmo privarcene quando ci viene, invece, presentata l'occasione per infoltire gli organici?

CODIGNOLA. D'accordo: ma continuiamo ad esercitare la loro alta e meritoria opera fuori ruolo, come è attualmente in Francia dove esiste un sistema di sdoppiamento di cattedre molto bene articolato!

RIVERA. Il professore fuori ruolo si disinteressa praticamente dell'insegnamento, perché ha altri obblighi e quasi, oserei dire, la proibizione di operare nella sua Università. E ciò danneggia l'economia generale delle università, le quali difettano di personale insegnante. Non trovo logico privarsi di validi elementi, soprattutto in relazione al problema proiettato in futuro, quando vi sarà l'obbligo dello sdoppiamento delle cattedre. Oggi come oggi ricorrere allo sdoppiamento mediante utilizzazione dei professori fuori ruolo, significa risolvere un problema che altrimenti non avrebbe altre soluzioni. Abbiamo la necessità assoluta che le giovani leve seguano il loro cammino e particolarmente nel settore della sperimentazione i maestri, ripeto, mancano. Rinunciare alla loro ulteriore collaborazione non risulterebbe conveniente né al nostro Paese.

ROFFI. Debbo dire francamente che condivido le perplessità espresse dall'onorevole Codignola, anche se le argomentazioni portate dall'onorevole Rivera hanno un loro fondamento. Ricordo, infatti, che, quando fu approvato il disegno di legge che estese a 75 anni la durata della permanenza dei professori universitari nella posizione di fuori ruolo, i motivi furono appunto quelli sottolineati dall'onorevole Rivera, ossia si riteneva che per assicurare la presenza di questi insigni maestri fosse sufficiente il loro collocamento fuori ruolo, con partecipazione alla vita universitaria nelle forme che non risultassero controproducenti per l'avvenire dei giovani.

Se si vuole riconsiderare la materia e sostenere che l'attuale carenza nel corpo universitario è tale da far ritenere giustificato che questi insegnanti debbano rimanere in ruolo a tutti gli effetti sino al 75° anno di età, allora penso sia consigliabile rivedere tutta la situazione.

Se le argomentazioni di Rivera hanno fondamento e non fosse sufficiente la collaborazione dei professori fuori ruolo sul piano attuale, suggerendosi la collaborazione completa, le conseguenze facilmente imma-

ginabili dovrebbero allora suggerirci di rivedere immediatamente la situazione.

Legare la permanenza dei professori fuori ruolo allo sdoppiamento delle cattedre porterà a delle conseguenze molto serie, poiché ineluttabilmente si verificherà che il « maestro » si opporrà con ogni mezzo allo sdoppiamento della cattedra sin quando non avrà raggiunto i 70 anni, dopo di che, ovviamente, diverrà favorevole!

PRESIDENTE. Ma non resta egualmente in cattedra; questa rimane libera.

ROFFI. Fino a settanta anni, anzi, si verificherebbe una resistenza ancora maggiore alla linea dello sdoppiamento.

PRESIDENTE. Ma lo sdoppiamento si verificherà in ogni caso al raggiungimento dei 70 anni.

ROFFI. È evidente che se io ho 65 anni ed ancora avanti a me cinque anni di insegnamento mi opporrò con le unghie e con i denti, allo sdoppiamento, almeno sino al raggiungimento del 70° anno! A mio avviso il problema presenta due soluzioni: o il completo riesame o lo sdoppiamento delle cattedre *ope legis*. Dopo soltanto si potrà prendere in considerazione la proposta che le cattedre sdoppiate potranno « anche » essere occupate da questi insigni maestri. Ma, ovviamente, bisogna procedere con tutta la cautela che la situazione estremamente delicata presenta.

Legare lo sdoppiamento alla presenza dei professori fuori ruolo non presenta alcun vantaggio. Se invece ricorriamo allo sdoppiamento *ope legis*, allora si può stabilire nelle norme transitorie la possibilità di utilizzare le forze accademiche attuali, sempre che possano rispondere in pieno all'insegnamento. Al di fuori di questo quadro andremmo a coinvolgere questioni di principio che non sono abbastanza mature.

PITZALIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Prendo la parola per naturale obbligo di difendere la mia proposta di legge; altrimenti sarei stato tranquillamente ad ascoltare le importantissime osservazioni che da ogni parte si fanno in tema di vita universitaria.

Mi sorprende piuttosto la levata di scudi delle sinistre di fronte ad una legge di questo genere, che ha un obiettivo particolare e non riguarda la situazione generale della vita universitaria; la quale ha certissimamente bisogno di essere restaurata e di norme amministrative che ne regolino meglio l'attività scientifica. Ma essa ha anche bisogno di provvedimenti particolari, che non siano assurdi per-

ché l'assurdità sta in determinate situazioni che si vogliono rafforzare. L'assurdità sta nel fatto che vi siano professori universitari di ruolo che dai 70 ai 75 anni rimangono in servizio, siano pagati, possano accedere alle cariche accademiche fino al Rettorato, e non possano prestare - se vogliono - il loro insegnamento.

Le perplessità che sono affiorate mi sorprendono, nel momento in cui (e dovete andare a leggere le relazioni ai concorsi a cattedre universitarie; e il professor Ermini, nostro Presidente, ne sa qualcosa) i risultati dei concorsi stessi non sono così soddisfacenti da far pensare che ci siano nuove generazioni di uomini preparatissimi come quelli che vorremmo mantenere nell'esercizio continuo della loro feconda attività. Vorrei che questa proposta di legge venisse considerata con maggiore serenità nel quadro generale di una situazione universitaria sulla quale certissimamente si dovrà incidere, sulla quale si dovranno apportare delle innovazioni.

Ma lo scopo di questa legge è un altro: è quello di eliminare una assurdità e assicurare quel beneficio particolare che deve essere riconosciuto all'apporto di una generazione di studiosi che sono ancora in condizioni di porgere il seme del sapere e della scienza.

RIVERA. Nessuna difficoltà da parte mia se si vuole rinviare la discussione di questa proposta, che certo ha una portata tale che la sua approvazione o il suo rigetto possono recare qualche turbamento alla vita universitaria.

Però la mia opinione è che questa sia una legge buona per le Università in questo momento; e lo dico per l'esperienza acquisita nella mia lunga vita universitaria.

A suo tempo votai - è vero - a favore della legge sul collocamento a riposo a 70 anni dei professori universitari. Ma a quell'epoca, oltre alle consuete ragioni della stanchezza del docente e della difficoltà di tenere una scolaresca molto numerosa, ci fu anche un altro motivo: quello del « largo ai giovani ». Oggi invece di giovani non ne abbiamo, per coprire le cattedre universitarie: non abbiamo giovani preparati a sufficienza e dobbiamo spesso transigere molto per completare le terne dei concorsi. Per di più noi abbiamo già cominciato a svolgere un certo piano di incremento dell'assistenzato e ci mancano finora i giovani, tentati fuori dell'Università da occupazioni più lucrose.

Stando così le cose, il dare la possibilità a uomini che hanno compiuto i 70 anni e sono stati maestri di molte generazioni di studenti

— talvolta anche di altri docenti — mi parrebbe cosa utile, e ciò finché non avremo una legge che imponga lo sdoppiamento dei corsi; ma questo è un argomento collaterale. Sarebbe questo il primo sdoppiamento obbligatorio: il primo passo, nell'ambito dell'Università, verso la creazione di una psicologia favorevole allo sdoppiamento, il quale d'altra parte impone molti problemi collaterali, come gli ambienti dove il professore può svolgere la sua attività al di fuori delle lezioni. Approvando questa legge non vi sarebbe — poi — neppure lesione al principio dell'autonomia universitaria, in quanto una classe sdoppiata verrebbe data allo stesso professore universitario. Si avrebbe modo così di rispettare in pieno quell'autonomia universitaria che tutti difendono, e di ottenere nello stesso tempo un centinaio di sdoppiamenti. Ad ogni modo non si tratta di una legge di urgentissima approvazione e l'argomento si potrebbe meglio ponderare.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Le ragioni che sono state qui illustrate, in modo particolare dall'onorevole Relatore e nostro Presidente, mi esimono da molte considerazioni, soprattutto per quel che si riferisce alla possibilità di mantenere nell'insegnamento, almeno ancora per alcuni anni, dei maestri ancora insigniti e ancora in piena attività di ricerca scientifica e pienamente capaci di ricoprire i ruoli di insegnamento.

Tuttavia non mi nascondo il valore di altre difficoltà che qui sono state prospettate e che si potrebbero effettivamente profilare. Vorrei dire che in modo particolare mi sembra degna di nota la difficoltà accennata dal Presidente per quanto si riferisce a quegli insegnamenti che di necessità comportano la disponibilità di una clinica. È vero che questa difficoltà sussiste anche per il caso dello sdoppiamento; ed è accresciuta dalla posizione psicologica di chi è stato direttore dell'istituto o della clinica e che potrebbe ancora insegnare per cinque anni come fuori ruolo, pur dovendo cedere la direzione al nuovo titolare.

La situazione va bene considerata perché si verrebbero ad avere nella stessa clinica o nello stesso istituto due diversi decani con due diversi pesi e valutazioni: da un lato il vecchio col suo prestigio; dall'altra il giovane che arriva con il vigore dei suoi anni giovanili e delle sue nuove teorie.

E debbo dire che l'argomento merita di essere meditato soprattutto in relazione ad un fatto che devo portare a conoscenza della Commissione. Mi risulta che nella imminente sessione — che si aprirà il giorno 11 di questo mese — il Consiglio superiore sarà investito proprio di questo problema. So bene che il Parlamento può deliberare con assoluta indipendenza anche da questo organo consultivo del Ministero; però proprio nel momento in cui il Consiglio superiore si accinge a considerare la questione, mi pare che sia opportuno rimandare di qualche giorno ogni decisione, anche per riprendere l'argomento in esame alla luce del parere che quel Consesso darà sull'argomento.

Ecco perché sarei favorevole ad un rinvio.

PRESIDENTE. Si potrebbe rinviare in attesa di conoscere il pensiero definitivo del Governo, in seguito al parere del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri: Integrazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi di istituti della istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento dei comuni ad autonomia scolastica (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2979-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 2979-B, d'iniziativa dei deputati Russo Salvatore, Codignola, Sciorilli Borrelli e Di Benedetto, concernente l'integrazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi di istituti della istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento dei comuni ad autonomia scolastica.

La proposta di legge già approvata da questa Commissione è stata poi modificata dalla VI Commissione permanente del Senato.

Sulla modifica si deve pronunciare la V Commissione Bilancio, ed anzi avevo fatto inserire il provvedimento all'ordine del giorno, nella speranza di poter disporre di quel parere per oggi, il che non è stato possibile.

Poiché i termini regolamentari non sono ancora scaduti, non resta che rinviare la discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Barbieri ed altri: Contributo annuo per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca annessa (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (722-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 722-B, d'iniziativa dei deputati Barbieri, Targetti, Mazzoni e Seroni, concernente la concessione di un contributo annuo per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca annessa.

La proposta di legge già approvata da questa Commissione è stata poi modificata dalla VI Commissione permanente del Senato.

Sulla modifica si deve pronunciare la V Commissione Bilancio e, come per il precedente, avevo fatto inserire il provvedimento all'ordine del giorno, nella speranza di poter disporre oggi di quel parere, il che non è stato possibile. Anche per questa proposta di legge occorre rinviare la discussione, non essendo scaduti i termini regolamentari.

ROFFI. Il provvedimento in esame è stato già votato dalla nostra Commissione e inviato al Senato ci è ritornato con lievi modifiche. Possiamo pertanto esaminarlo.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se l'impegno di spesa preventivato non è stato modificato potremmo procedere nei nostri lavori.

PRESIDENTE. Anche se pleonastico, la Presidenza della Camera ha ritenuto di assegnarci il provvedimento, nuovamente con il parere della V Commissione Bilancio. L'unica scappatoia fornitaci dal Regolamento è quella rappresentata dal trascorrimento dei termini. Ciò non si è ancora verificato.

ROFFI. Non riesco proprio a capire perché un testo, che ci ritorna dal Senato senza alcuna modifica per quanto riguarda l'impegno di spesa, comporti la richiesta di un nuovo parere da parte della V Commissione Bilancio. Personalmente sollevo esclusivamente la questione generale: sostengo, pertanto, che se un parere era già stato espresso e l'impegno finanziario non è mutato, esso parere dovrebbe avere ancora piena validità.

PRESIDENTE. Farò fare un'indagine presso la Segreteria generale della Camera. Per il momento non resta che rinviare l'esame. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge discussi nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione alla spesa di lire 2 milioni 200.000 per il pagamento delle indennità e il rimborso delle spese di trasferta a favore del personale universitario » (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3255-B):

Presenti	29
Votanti	22
Astenuti (ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento Camera)	7
Maggioranza	12
Voti favorevoli	19
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Statizzazione del Museo civico di Chiusi » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4185):

Presenti	29
Votanti	22
Astenuti (ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento Camera)	7
Maggioranza	12
Voti favorevoli	19
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi Maria, Alicata, Caiazza, Cecati, Codignola, De Grada, De Lauro Matera Anna, Di Benedetto, Elkan, Ermini, Franco Pasquale, Grasso Nicolosi Anna, Grezzi, Leone Raffaele, Malagugini, Marangone, Natta, Reale Giuseppe, Rivera, Roffi, Russo Salvatore e Seroni.

Astenuti (ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento Camera):

Baldelli, Buzzi, Perdonà, Pitzalis, Romanato, Scaglia e Titomanlio Vittoria.

E in congedo:

Savio Emanuela.

La seduta termina alle 11,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO